

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Tel. 0323/83909 fax 0323/83962

Regolamento di polizia mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 in data 24.02.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.09.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16.12.2015

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

Articolo 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Articolo 5 - Registro delle sepolture

TITOLO II -PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 7 - Cura della salma

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

TITOLO III - ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 9 - Principi generali dell'attività funebre

Articolo 10 - Servizi e trattamenti funebri

Articolo 11 - Usi funebri locali

Articolo 12 - Rapporti con le comunità religiose

Articolo 13 - Disciplina del trasporto funebre

Articolo 14 - Procedure inerenti il servizio funebre

Articolo 15 - Orario dei trasporti

Articolo 16 - Trasporti da e per altri comuni

Articolo 17 - Trasporti da e per l'estero

Articolo 18 - Trasporti di ceneri e resti

TITOLO IV - STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 19 - Piano Cimiteriale

Articolo 20 - Cimiteri

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero

Articolo 22 - Orari dei cimiteri

Articolo 23 - Divieti

Articolo 24 - Costruzioni, vincoli ed autorizzazioni

Articolo 25 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

TITOLO V. DESTINAZIONE DELLE SALME

Articolo 26 - Tipologia delle sepolture

Articolo 27 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 28 - Caratteristiche dei feretri

Articolo 29 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 30 - Esercizio della Cremazione

Articolo 31 - Consegna della salma

Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

Articolo 32bis - Istituzione del Registro per la cremazione

Articolo 33 - Destinazione delle ceneri

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Articolo 36 - Cellette ossario e cellette cinerarie

Articolo 37 - Esumazione ed estumulazione straordinaria

Articolo 38 - Disponibilità dei materiali, rifiuti ed oggetti da recuperare

Articolo 39 - Caratteristiche e durata delle sepolture. Modalità di concessione

Articolo 40 - Sepolture gratuite o a pagamento

Articolo 41 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Articolo 42 - Epigrafi, arredi, ornamenti, richieste ad impresa privata

TITOLO VI- CONCESSIONI

Articolo 43 - Concessione di sepolture individuali a tumulazione

Articolo 44 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione

Articolo 45 - Sepolture private - Norme di rinvio
Articolo 46 - Criteri generali di concessione
Articolo 47 - Obblighi del concessionario
Articolo 48 - Tipi di sepoltura in concessione
Articolo 49 – Modalità e termini di costruzione e sistemazione
Articolo 50 – Agibilità della sepoltura
Articolo 51 - Ammissione nella sepoltura
Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata
Articolo 53- Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private
Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione
Articolo 55 – Rinuncia a concessione
Articolo 56 - Decadenza delle concessioni
Articolo 57 - Procedure successive all'atto di decadenza
Articolo 58 – Concessioni pregresse
TITOLO VII- SANZIONI
Articolo 59 – Sanzioni
TITOLO VIII- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 60 - Norme in contrasto
Articolo 61 – Rinvio
Articolo 62 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri, di seguito chiamato Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a:

- a) tutelare la salute dei cittadini;
- b) prevenire l'insorgere di epidemie;
- c) disciplinare le sepolture, le cremazioni ed il trasporto delle salme;
- d) stabilire le modalità di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione delle salme e dispersione delle ceneri;
- e) disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria;
- f) gestire e custodire i cimiteri comunali ed i locali annessi;
- g) disciplinare le modalità di costruzione di aree e manufatti e sepolcri destinati alla sepoltura privata.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Anzola d'Ossola, di seguito indicato come Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le finalità del presente Regolamento sono uniformati ai principi definiti:

- h) dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. il 27 luglio 1934, n. 1265;
- i) dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- j) dalle Circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10;
- k) dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578;
- l) dalla Legge 28/02/2001 n. 26;
- m) dallo Statuto del Comune di Anzola d'Ossola;
- n) legge regionale 31.07.2007 n. 20
- o) legge regionale 03.08.2011 n. 15

Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire le finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, nonché la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi responsabilità penale.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

La Azienda unità sanitaria locale di competenza, di seguito indicata come A.S.L., vigila e controlla sulle attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari. nel rispetto dei dettami del D.P.R. 285/90 e del T.U 1265/1934, con

esclusione delle attività sospese dalla D.G.R. 24 febbraio 2003 n. 25-8503 e dalla Delibera G.R. 05.08.2002 n. 115 – 6947.

Articolo 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal presente Regolamento.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

L'ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti per i quali e' competente a provvedere l'A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal presente Regolamento.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Il Comune garantisce la gratuità dei servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- p) la visita necroscopica;
- q) il servizio di osservazione cadaveri;
- r) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- s) l'uso delle celle frigorifero, se il Comune è tenuto a disporne;
- t) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- u) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- v) il feretro e l'inumazione in campo comune per le salme i cui familiari, intesi come parenti sino al 6° grado e affini sino al 4°, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Per tutti gli altri servizi non ricompresi nell'elenco indicato al comma 2 del presente articolo, è previsto il pagamento della relativa tariffa stabilita con deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 5 – Registro delle sepolture

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

TITOLO II -PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:

- coniuge;
- figli;
- genitori;
- altri parenti ed affini in ordine di grado;
- eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.

La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica e essere attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Cura della salma

Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

Il Comune si avvale per i servizi necroscopici relativi a deposito di persone decedute su pubblica via, persone per le quali necessita la procedura del riconoscimento, per le operazioni diagnostiche, delle strutture esistenti presso i plessi ospedalieri in convenzione.

La camera mortuarie esistente presso il cimitero, dovrà essere fruita solo per il tempo necessario all'avvio della salma a sepoltura.

TITOLO III - ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 9 - Principi generali dell'attività funebre

Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. n. 773/31;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile o da impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 10 - Servizi e trattamenti funebri

Oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, lett a) dell'art. 9 (Principi generali dell'attività funebre) del presente Regolamento, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- assistenza composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- prelievo da parte di operatori qualificati;
- trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri comunali;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Oltre alle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra. In tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 11 - Usi funebri locali

Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario, anche se non hanno intero svolgimento nel territorio comunale stesso, prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di norma comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto.

I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate, preventivamente autorizzate.

Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 12 - Rapporti con le comunità religiose

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo strettamente necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

L'autorizzazione comunale ai trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 13 - Disciplina del trasporto funebre

Il trasporto funebre è svolto nel rispetto del DPR 28590 e della L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Il Sindaco, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per periodi prolungati;
- definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
- impiego di mezzi speciali;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con vetture di unico tipo, tanto per gli adulti quanto per i bambini, di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 14 - Procedure inerenti il servizio funebre

Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza.

Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

La vigilanza nei trasporti funebri spetta al Comune, che si avvale dell'A.S.L. limitatamente agli aspetti igienico-sanitari solo nei casi in cui il S.I.S.P. ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. In ogni caso il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deve essere eseguito esclusivamente per la salma trasportata all'estero.

Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza. Le modalità prevedono comunque che:

- il feretro sia preso in consegna dall'incaricato del trasporto e venga accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione;
- l'incaricato del trasporto, consegni il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero;
- chi riceve il feretro compili il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio di Stato Civile.

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, chiuso, anche temporaneamente, in modo sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze il Sindaco può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al comma 6 del presente articolo, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 6 del presente articolo.

Non è consentito, eseguito il funerale, altro trasferimento che al luogo di sepoltura. Eventuali soste possono essere concesse, presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali, per cause di forza maggiore, allorché non sia possibile effettuare la sepoltura prevista.

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 15 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri vengono autorizzati dal Sindaco o dall'Ufficiale dello stato civile incaricato ed effettuati di norma dopo le ore 9 e prima delle ore 16.

Articolo 16 - Trasporti da e per altri comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato, a seguito di domanda degli interessati, dal Dirigente preposto o dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile interessato. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente dalle ditte di pompe funebri incaricata di effettuare il servizio.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Dirigente del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 17 - Trasporti da e per l'estero

Il trasporto di salme da e per l'estero è regolato dalle disposizioni del D.P.R. 285/90 cui si rimanda.

Articolo 18 - Trasporti di ceneri e resti

I trasporti di salma, di resti ossei e ceneri, sono regolamentati dalle disposizioni del D.P.R. 285/90.

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso, di ossa umane, di resti mortali assimilati e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune in conformità alle norme nazionali ed internazionali; le ossa umane e gli altri resti assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiuse con saldature e recanti nome e cognome del defunto. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate.

A determinate condizioni, nell'impossibilità di affidare il trasporto a ditta competente, o a parente prossimo, può essere affidato a privati il trasporto di ceneri e resti mortali da esumazione.

TITOLO IV - STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 19 – Piano Cimiteriale

Il Cimitero Comunale è strutturato secondo il Piano Regolatore Cimiteriale vigente come da planimetria che si allega al presente atto, ai sensi dell'art. 55 e s.m.i. del DPR 280/95 e della Circolare 24.09.93 n. 24 del Ministero della Sanità.

Articolo 20 - Cimitero

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento sotto il profilo igienico -sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

Nel cimitero vengono individuati campi destinati alle inumazioni e, proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività) seguendo i criteri indicati nell'articolo 40 (Caratteristiche e durata delle sepolture) del presente Regolamento.

In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento compatibilmente con la disponibilità di personale comunale. Allo scopo l'Amministrazione è attivata a ricercare forme di convenzione con associazioni o enti al fine di garantire la continuità di quanto indicato al presente comma.

Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

Nella camera mortuaria disponibile vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Nel cimitero è istituito un ossario per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune.

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero

Rimane salvo il diritto del coniuge, del convivente, del parente di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale dei deceduti, di ottenere la sepoltura in medesimo cimitero. La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica e essere attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri comunali sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

Di regola nel cimitero sono ricevuti, senza distinzione di cittadinanza e/o di religione:

- a. i cadaveri di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza al momento della morte;
- b. cadaveri di persone decedute fuori dal territorio comunale, qualora aventi o aventi avuto residenza in vita nel Comune;

- c. i cadaveri, resti di persone o solo nati, non residenti in vita nel Comune, decedute al di fuori di esso, ma aventi diritto a seppellimento in sepoltura privata;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento, come disposto dall'articolo 7 della legge 803/75.
- e. I cadaveri di persone aventi in vita la proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo.

I resti mortali delle persone sopraelencate.

Articolo 22 - Orari dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle 19.00.

E' nella facoltà dell'Amministrazione in occasione delle ricorrenze dei Morti e dei Santi prevedere un diverso orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

Articolo 23 - Divieti

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
- a chiunque, per motivi di ordine pubblico, quando se ne ravvisi l'opportunità del divieto.

Nel cimitero è vietato:

- introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
- consumare cibi, correre, urlare e schiamazzare, cantare e parlare ad alta voce e in generale tenere un comportamento non confacente al carattere del luogo;
- introdurre animali, biciclette, armi, oggetti irriverenti per la natura del luogo;
- asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, versare liquidi e residui dei fiori all'interno dei tombini;
- appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui copri fossa;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui copri fossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- fare questue;
- assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- prendere fotografie senza preventiva autorizzazione;
- circolare con veicoli privati.

Articolo 24 - Costruzioni, vincoli ed autorizzazioni

Non può essere eseguita alcuna opera in muratura, se prevista dalla normativa vigente o dal Piano Regolatore Cimiteriale, senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Comune.

E' vietato occupare spazi attigui alla zona assegnata senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Sindaco.

Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 25 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.

Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.

I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio, previa autorizzazione comunale.

Nell'interno del cimitero è vietato l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

TITOLO V. DESTINAZIONE DELLE SALME

Articolo 26 - Tipologia delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

- per inumazione, in fosse,
 - a tumulazione, se previste in opere murarie, loculi o cripte, tombe di famiglia, edicole.
- Le sepolture si differenziano in campi per inumazione della durata legale di anni 15 dal giorno del seppellimento ed a tumulazione, su concessione da parte del Comune.

Le sepolture a tumulazione si distinguono in:

- loculi colombari a sepoltura singola con possibilità di tumulazione di più resti o ceneri, fino a capienza del loculo stesso, previo pagamento singolo di tumulazione, per un massimo di anni 30, salvo rinnovo a pagamento;
- cappelle;
- cellette ossario per tumulazione singola di resti ossei o tumulazione di più urne cinerarie, fino a capienza previo pagamento singola tumulazione;

I manufatti elencati dalla lettera a alla d, sono costruiti dal comune e ceduti in concessione.

I manufatti previsti nelle lettere b e c, sono costruiti in base a progettazione e costruzione privata: il Comune cede in concessione solo l'area necessaria alla costruzione dell'opera.

Le tombe di famiglia (cappelle – edicole private) possono essere costruite sopra o sottosuolo.

Articolo 27 - Deposizione della salma nel feretro

In merito alla deposizione della salma nel feretro, si osservano le disposizioni del D.P.R. 285/90.

Articolo 28 - Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre da effettuare secondo quanto dispone il D.P.R. 285/90.

Articolo 29 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 28, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla base delle informazioni assunte dagli uffici competenti.

Articolo 30 - Esercizio della Cremazione

Il servizio della cremazione è garantito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.

Articolo 31 - Consegna della salma

Il servizio di trasporto salma per cremazione come per trasporto resti per cremazione, per e dal forno crematorio, sono regolati dalle norme del D.P.R. 285/90 e dalle Circolari ministeriali di riferimento successivamente emanate.

Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 e s.m.i.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale;

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- nel fiume Toce, nei tratti liberi da manufatti e natanti, in zone preventivamente autorizzate;
- negli altri luoghi previsti dalle normative statali.

Al di fuori del cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri.

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota verrà smaltita dal Comune dietro rimborso delle spese sostenute.

L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 20/2007, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

L'apposita area che sarà delimitata all'interno del cimitero assumerà anche la funzione di cinerario comune.

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario comunale, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e), della Legge regionale n. 20/2007."

Art. 32 bis - Istituzione del registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Anzola d'Ossola, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.

3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge

Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.

Nel caso di trasferimento in altra Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Anzola d'Ossola.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Anzola d'Ossola al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.

6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2."

Articolo 33 - Destinazione delle ceneri

Le urne possono essere collocate in celletta-ossario singola, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette-ossario già occupate sino a capienza. Dette operazioni sono soggette a pagamento secondo tariffario.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni

Il Comune provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione apposito avviso al cimitero e all'albo comunale con l'elenco delle concessioni in scadenza. Il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati ma è facoltà dello stesso comunicare al parente più prossimo identificabile l'avviso di scadenza almeno 60 giorni prima della stessa.

La mancanza di richiesta di rinnovo di concessione, entro sei mesi dalla scadenza, costituirà presunzione legale di abbandono.

Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione della salma.

Nel caso di non completa mineralizzazione della stessa la salma potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione o essere avviata, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o trascorsi almeno vent'anni dalla tumulazione.

I resti mortali sono, se non completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Gli interessati, avvertiti dall'Ufficiale di stato civile circa il giorno e l'ora in cui avverrà l'operazione, possono assistere alla stessa.

Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati. Sono esclusi gli estranei, salvo assenso degli interessati.

Gli interessati, all'atto dell'esumazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite con oneri a carico del Comune limitatamente alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Articolo 36 - Cellette ossario e cellette cinerarie

Le ossa derivanti dalle operazioni di esumazione od estumulazione, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto, forniti da Impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati:

- in cellette ossario;
- in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza con un massimo di due previo pagamento singolo;
- collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
- consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori territorio comunale.

In assenza di richiesta di aventi titolo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale o nel cinerario comune.

Articolo 37 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl competente, dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. Il Sindaco, o suo delegato, possono altresì autorizzare l'esumazione straordinaria delle salme inumate da non più di due anni per trasportarle in cimiteri di altri Comuni o per la sepoltura in concessioni private nei cimiteri cittadini (cripte, tombe di famiglia ed edicole).

Le esumazioni straordinarie sono eseguite dagli addetti dell'agenzia di pompe funebri incaricata del servizio e verranno eseguite nei modi previsti dalle norme di legge.

Le salme tumulate possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma possono essere consentite estumulazioni straordinarie per trasportarle in cimiteri di altro Comune, o per la tumulazione in sepolture private.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite subordinatamente al pagamento del canone stabilito in tariffa e sono a completo carico degli aventi titolo.

Per esigenze di servizio possono comunque essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 38 - Disponibilità dei materiali, rifiuti ed oggetti da recuperare

Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale vengono smaltiti dal Comune con rimborso delle spese sostenute.

A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato:

- l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri;

- il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti, previa autorizzazione del dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia igienico sanitaria.

Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero, a seguito di richiesta e successiva autorizzazione del Sindaco, di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti od oggetti.

Articolo 39 - Caratteristiche e durata delle sepolture. Modalità di concessione.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, sono messe in disponibilità le seguenti sepolture:

Tipologia	Assetto	Durata	Termine
Inumazione	campi comuni	15 (quindici) anni	non rinnovabili
Inumazione/tumulazione (giardinetti)	campi a pagamento	99 (novantanove) anni	rinnovabili a pagamento
Tumulazione	loculi colombari	30 (trenta) anni	rinnovabili a pagamento
Tumulazione	cellette ossario	30 (trenta) anni	rinnovabili a pagamento
Tumulazione	ossario comune	perenne	
Tumulazione	sepulture private Cappelle (edicole)	99 (cinquanta) anni	rinnovabili a pagamento

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in essere all'adozione del presente regolamento.

Alla scadenza della concessione si fa seguito alla esumazione o estumulazione.

Il rinnovo della concessione è possibile per una sola volta e per la stessa durata per le seguenti sepolture: giardinetti, tombe di famiglia, loculi colombari e cellette ossari previo pagamento della tariffa al momento del rinnovo.

La concessione di loculi e cellette ossario/cinerarie può essere disposta unicamente a favore di persona richiedente che abbia compiuto i 65 anni di età.

Articolo 40 - Sepolture gratuite o a pagamento.

Salvo quanto inerente le modalità di concessione, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.

Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione nonché l'operazione ordinaria di esumazione o estumulazione, finalizzata alla raccolta di ossa destinate alle sepolture collettive dell'ossario comune e del cinerario comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

Sono a pagamento le sepolture a tumulazione definitiva e provvisoria.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

L'assegnazione della sepoltura individuale a tumulazione viene stabilita, in base alla disponibilità e visto l'ordine progressivo di presentazione delle domande di concessione, tenendo in considerazione la richiesta degli interessati.

Per le inumazioni, l'assegnazione è progressiva secondo il numero di cippo fino a esaurimento del campo. Non è possibile la scelta del campo di inumazione.

Al privato è consentito scegliere la celletta ossario o la celletta cineraria fra quelle disponibili, tanto al momento del decesso, tanto all'atto dell'esumazione o estumulazione.

Articolo 41 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali dovranno tenere conto:

- delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
- del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità territoriale; dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
- della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
- della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi. In particolare vanno segnalati: il nome, il cognome, (per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge), le date di nascita e di morte.

Articolo 42 - Epigrafi, arredi, ornamenti, richieste ad impresa privata

Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo 42 (elementi collocabili sulle sepolture individuali) del presente Regolamento.

L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. Il Responsabile del servizio provvede affinché si vigili sul contenuto delle epigrafi ed ha facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità. In difetto di accordo, lo stesso procede all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applica, per la sua rimozione, la procedura prevista dal presente articolo. Avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato. Per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

Il Responsabile del servizio ha facoltà di disporre la rimozione dalle sepolture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni, gli elementi non conformi alla normativa prevista dal presente Regolamento ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare ed all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Il Responsabile del servizio interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

TITOLO VI. CONCESSIONI

Articolo 43 - Concessione di sepolture individuali a tumulazione

La concessione di loculi colombari e cellette in complessi realizzati dal Comune è ammessa a favore delle salme o resti, per la durata di anni trenta, con possibilità di trasmissione agli eredi e con possibilità di rinnovo.

Articolo 44 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione

I concessionari di sepoltura individuali che, per qualsiasi motivo, non sono più nelle condizioni di poter fruire della sepoltura, possono chiedere al Comune, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, la retrocessione della concessione.

Non sono previsti rimborsi.

Articolo 45 - Sepolture private - Norme di rinvio

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 53 e 54 e dal titolo 18 del D.P.R. 803/75, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

Articolo 46 - Criteri generali di concessione

Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per novantanove anni, salvo rinnovo, a privati residenti e proprietari di unità immobiliare in Anzola d'Ossola, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 285/90.

Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone la consistenza del quale viene determinata con propri atti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico - artistico esistente, e' subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Le aree, quanto i manufatti già costruiti, esclusi i loculi colombari e le cellette, vengono attribuiti a seguito di apposito bando di concorso emesso in base ai criteri di assegnazione approvati dalla Giunta Comunale in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

In deroga a quanto previsto dal precedente comma il Consiglio Comunale potrà autorizzare la provvisorietà presso sepolture private di terzi soggetti, allorché si verifichi l'indisponibilità di loculi colombari.

Al momento della costruzione di nuovi manufatti, a coloro che hanno salme e resti per i quali è stata concessa la sepoltura provvisoria in concessioni private di terzi soggetti, sarà data priorità nella concessione dei loculi colombari e cellette ossario per la tumulazione definitiva della salma o dei resti. Gli interessati alla concessione del loculo colombario e della celletta ossario saranno interpellati dal responsabile del servizio considerando quale unico criterio di chiamata, e quindi di scelta, la data del decesso della salma o la tumulazione dei resti oggetto di provvisorietà. Nel caso in cui non vi fosse, per qualsiasi motivo, la possibilità di assegnare la concessione definitiva, la salma oggetto della provvisorietà sarà inumata in campo ed i resti deposti in ossario comune, previo avviso con notifica, con oneri a carico degli interessati.

All'atto del decesso il loculo colombario viene assegnato provvisoriamente nelle more della stipula del contratto di concessione. La concessione del loculo decorre dalla data di sepoltura. L'attribuzione di sepoltura privata (cripte, tombe di famiglia, aree per costruzione edicole, loculi colombari e cellette) è revocata se nel termine di novanta giorni non viene pagata la relativa tariffa.

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e relativamente ai giardinetti al taglio periodico dell'erba. In difetto vi provvederà l'Amministrazione Comunale con rimborso delle spese sostenute.

Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 55. La manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 48 - Tipi di sepoltura in concessione

Le aree e i manufatti per i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono così determinati:

- a) area per la costruzione di edicola (costruzione fuori terra di valore artistico e architettonico);
- b) area per la costruzione di monumento (costruzione di camera in sottosuolo con sovrastante opera architettonica - scultorea a carattere artistico):
- c) area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
- d) sepolture a tumulazione in camera sotterranea, realizzate dall'Amministrazione, e con il vincolo di sistemazione esterna della superficie sovrastante;
- e) sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a modalità specifiche di ristrutturazione, ripristino o demolizione (qualora non sussistano elementi di pregio artistico o architettonico), precisate di

volta in volta da apposito provvedimento dell'Amministrazione e inserite nell'atto di concessione.

In ognuna delle tipologie di sepoltura è facoltà del concessionario realizzare cellette ossario.

Articolo 49 – Modalità e termini di costruzione e sistemazione

Il Sindaco con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi per le concessioni di cui ai punti c) ed e) del precedente articolo.

L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private e' subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale che sarà stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione all'entità delle opere da realizzare.

I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) presentazione, entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al comma 2, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
- b) inizio ed ultimazione delle opere entro un arco temporale continuativo di 18 mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza originaria;
- c) richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
- d) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
- e) risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della città o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Articolo 50 – Agibilità della sepoltura

Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimiteri, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto.

Articolo 51 - Ammissione nella sepoltura

Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dall'Amministrazione, nelle sepolture private compresi i colombari ceduti a viventi, il diritto d'uso e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge o convivente, gli ascendenti relativi in linea diretta fino al 2° grado ed i loro coniugi, i discendenti in linea collaterale fino al 2° grado del concessionario con i rispettivi coniugi. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.

Le variazioni al diritto d'uso, come pure le variazioni dell'eventuale suddivisione della sepoltura stessa, sono concessi senz'altra formalità mediante provvedimento dirigenziale su domanda delle parti interessate e verificato il diritto di concessione. Il provvedimento dirigenziale viene allegato al fascicolo relativo alla sepoltura.

Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata

Al termine di un periodo minimo della durata di trenta anni, salvo richiesta da parte del concessionario, per la tumulazione e di dieci anni per l'inumazione, il concessionario di

sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento per le sepolture individuali.

Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del presente Regolamento in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 53 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 55 – Rinuncia a concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti.

Le tombe di famiglia, i loculi e gli ossari non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o abbandono il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati e/o abbandonati, venendo automaticamente in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Articolo 56 - Decadenza delle concessioni

La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) per inosservanza delle prescrizioni di cui il presente Regolamento;
- b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza e' adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo comunale e al cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Articolo 57 - Procedure successive all'atto di decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune.

In ossario comune potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.

Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità del Comune che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

Articolo 58 – Concessioni pregresse

Per le sepolture per le quali agli atti del Comune non risulti il relativo titolo di concessione, sarà dato pubblico avviso di produrre il titolo di concessione, tramite affissione all'albo comunale e al cimitero, per la durata di 180 giorni. Decorso senza esito il predetto termine, e fatta salva la possibilità da parte degli interessati di presentare domanda di concessione, l'opera di sepoltura ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO VII- SANZIONI

Articolo 59 - Sanzioni

Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.

Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.

Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela degli utenti.

Per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto ai cimiteri sono attribuite, ai sensi di legge, la qualifica e le funzioni di agente giurato. A tal fine gli stessi prestano il prescritto giuramento.

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 - Norme in contrasto

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Articolo 61 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia e, in mancanza di queste, ai provvedimenti che verranno adottati dall'Amministrazione caso per caso.

Articolo 62 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto comunale.